


MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione VI
Via XX Settembre,97
ROMA
c.a.Dott. Carpentireri

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione VII
Via XX Settembre,97
ROMA
c.a.Dott. Scannapieco

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Via XX Settembre, 97
ROMA
c.a. Prof. Pacifico



Oggetto: Bilancio dello Stato 2006 – Richiesta di trasferimento stanziamento u.p.b.
3.1.7.3 capitolo 2222.

L'articolo 75 della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) pone a carico dello Stato l'integrazione dell'onere del servizio di quella parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa (“**ISPA**”) che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del Sistema ferroviario alta velocità/alta capacità ⁽¹⁾.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 dicembre 2003 (il **Decreto Interministeriale**, all. 2), precisa le modalità di intervento dello Stato ai sensi del citato

⁽¹⁾ V. art. 75, 1° comma: “... Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture SpA è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture SpA che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del Sistema alta velocità/alta capacità ...”. V. comunque l'intero art. 75, all. 1.

articolo 75 e stabilisce che le “Integrazioni” sono “gli eventuali importi a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 75 della legge 289/2002 pari alla differenza tra il Servizio del Debito e i Flussi di Cassa Previsionali in relazione allo stesso periodo” (v. l’art. 1 del Decreto Interministeriale).

Come indicato all’articolo 3.1 dello stesso Decreto, “il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale [RFI] determina entro il 15 settembre di ogni anno in cui i finanziamenti sono in essere, la misura dell’Integrazione da corrispondersi nell’anno successivo [ad Infrastruttura S.p.A.] e ne dà comunicazione ufficiale al Ministero delle economie e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ad Infrastruttura S.p.A.”.

Fino a quando le tratte del sistema AV/AC non saranno costruite e non entreranno in esercizio, esse non producono ricavi, sicchè i flussi di cassa previsionali sono assunti pari a zero. Questa circostanza, oltre che essere evidente, è anche espressamente sancita nell’art. 24.2.9. del contratto di finanziamento sottoscritto il 23 Dicembre 2003 tra Infrastrutture SpA in qualità di mutuante e RFI e TAV in qualità di mutuatari (v. all. 3), contratto richiamato nel citato Decreto Interministeriale e riassunto nei suoi termini essenziali nell’allegato 1 allo stesso Decreto Interministeriale (v. all. 2).

Pertanto fino a che almeno la prima tratta dell’AV/AC non sarà costruita e non entrerà in esercizio, cioè fino al 30 giugno 2008, è lo Stato che con l’Integrazione fa fronte al servizio del debito, cioè ai pagamenti che RFI/TAV devono corrispondere ad Infrastrutture Sp.A. (oggi Cassa Depositi e Prestiti - CDP - per effetto degli articoli da 79 a 83 della Legge finanziaria 2006).

La Legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) oltre ad avere fatto salvo il citato art. 75, ha aggiunto che le obbligazioni emesse e i mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. fino alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria 2006 sono integralmente garantiti dallo Stato (L. 266/2005, art. 1, comma 81).

* * *

In sintesi:

1. L’art. 75 L. finanziaria 2003 pone a carico dello Stato l’Integrazione dell’onere per il servizio del debito nei confronti di ISPA (oggi Cassa Dep. Prest.);
2. Il Decreto Interministeriale 23.12.2003, “rilevata la necessità, ai sensi dell’art. 75 ... di precisare le modalità di intervento e gli impegni dello Stato” ha disposto che RFI (gestore dell’infrastruttura ferroviaria) determina, entro il 15.9 di ciascun anno in cui i finanziamenti sono in essere, la misura dell’Integrazione dovuta dallo Stato (art. 3.1. del Decreto Interministeriale, all. 2);
3. Prima dello sfruttamento economico delle tratte AV/AC, cioè fino al 30.6.2008, essendo i “flussi previsionali” derivanti dallo sfruttamento economico “assunti pari a zero” (v. art. 24.2.9. del Credit Facility Agreement del 23.12.2003, all. 3), è lo Stato

che - con l'Integrazione dovuta - fa integralmente fronte al servizio del debito, cioè ai pagamenti dovuti da RFI/TAV a ISPA/CDP;

4. L'ammontare di tale Integrazione - in conformità all'art. 3.1. del Decreto Interministeriale - è stato determinato da RFI in € 617.816.783,03 ed è stato comunicato al MEF, al MIT e a ISPA con lettera in data 14 settembre 2005 (v. all. 4). Il conteggio di tale ammontare di € 617.816.783,03 è stato effettuato dalla stessa ISPA, come risulta dalla lettera ISPA 8.9.2005, alla quale è allegato un prospetto contabile esplicativo (v. all. 5);
5. Lo Stato, nel proprio Bilancio 2006, sotto la voce "3.1.7. - Oneri del Debito Pubblico", capitolo 2222, ha conseguentemente stanziato € 618.000.000 quale "Somma da utilizzare per il pagamento degli interessi conseguenti all'assunzione da parte dello Stato della garanzia sulle obbligazioni emesse e i mutui contratti per la realizzazione del Sistema AV/AV" (all. 6);

Trattandosi di interessi dovuti da RFI/TAV a ISPA/CDP Vi preghiamo di voler accreditare a quest'ultima (Cassa Deposito e Prestiti, conto n. [redacted] presso la Tesoreria dello Stato) l'ammontare di € 617.816.783,03 valuta 20 luglio 2006 (Facility Payment Date: v. definizione del Contratto di finanziamento, all. 3). Per quanto possa occorrere accludiamo copia di accordo tra RFI e CDP in cui le parti si danno atto e confermano l'accordo di chiedere che il pagamento dell'Integrazione dovuta dallo Stato venga direttamente effettuato a favore della CDP (v. all. 7).

Qualora codesto Ministero ritenga preferibile che il versamento di € 617.816.783,03 venga effettuato a titolo di aumento di capitale di FS e, quindi, di RFI/TAV, si chiede che tale versamento venga effettuato sul conto aperto da RFI presso la Tesoreria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24.1.3. del Credit Facility Agreement (all. 3)

* * *

Ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Mauro Moretti

Allegati:

1. Art. 75 L. 289/2002 (legge finanziaria 2003);
2. Decreto Interministeriale 23.12.2003;
3. Credit Facility Agreement 23.12.2003 tra ISPA e RFI/TAV (estratto);
4. Lettera 14.9.2005 di RFI a MEF, MIT, ISPA;
5. Lettera 8.9.2005 di ISPA a RFI;
6. Bilancio 2006 dello Stato (estratto);
7. Accordo RFI/TAV - CDP